



GIUNTA REGIONALE

DIREZIONE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO, FORMAZIONE ED ISTRUZIONE, POLITICHE SOCIALI
Servizio DL 26 "Gestione politiche sociali. Rapporti con ASP. Cooperazione sociale. Osservatorio sociale regionale"
Ufficio "Gestione del piano sociale e degli interventi di politiche sociali"

Allegato A

Fondo delle Politiche per la Famiglia

Annualità 2010

Interventi a favore delle famiglie numerose in difficoltà economica

Avviso Pubblico

Ufficio Gestione del piano sociale regionale e degli interventi di politiche sociali

✉ Via Rieti, 45 - 65100 Pescara

☎ tel 085 7675024

☎ fax 0857675042



GIUNTA REGIONALE

DIREZIONE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO, FORMAZIONE ED ISTRUZIONE, POLITICHE SOCIALI
Servizio DL 26 "Gestione politiche sociali. Rapporti con ASP. Cooperazione sociale. Osservatorio sociale regionale"
Ufficio "Gestione del piano sociale e degli interventi di politiche sociali"

Allegato A

Interventi a favore delle famiglie numerose in difficoltà economica

Premessa

La Regione Abruzzo, Direzione Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali emana il presente Avviso pubblico ai fini dell'attuazione di interventi in materia di politiche a favore della famiglia.

Le azioni previste rendono operativa la programmazione di quota-parte del "Fondo per le politiche della famiglia", per l'annualità 2010, pari a € 1.051.171,00 su un totale di € 2.451.171,00, assegnato alla Regione Abruzzo a seguito di riparto adottato in sede di Conferenza Unificata del 29 aprile 2010, che ha approvato l'Intesa tra il Sottosegretario di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri delegato alle politiche per la famiglia e le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità Montane.

L'Intesa sopra citata stabilisce alcuni obiettivi generali, tra i quali sono ricompresi i criteri di ripartizione delle risorse, le finalità, le modalità attuative, nonché il monitoraggio del sistema degli interventi dei servizi socio-educativi per la prima infanzia e di altri interventi a favore delle famiglie, cui sono destinati, ai sensi della successiva Intesa sancita in Conferenza unificata in data 7.10.2010, € 100 milioni a carico del Fondo per le politiche della famiglia, di cui al Decreto del Sottosegretario di Stato con delega alle politiche per la famiglia, emanato in data 20 luglio 2010.

L'Intesa del 7.10.2010 stabilisce, altresì, che per l'accesso alle risorse è necessario definire le modalità di programmazione degli interventi attraverso la stipula di Accordi tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le politiche della famiglia, le Regioni e gli Enti Locali interessati.

La Regione Abruzzo ha sottoscritto in data 12.10.2011 l'Accordo di propria competenza con il Dipartimento per le politiche della famiglia.

Il presente Avviso pubblico è disposto in coerenza e in attuazione del seguente quadro normativo e delle seguenti Intese sancite in sede di Conferenze Unificate:

Ufficio Gestione del piano sociale regionale e degli interventi di politiche sociali

✉ Via Rieti, 45 - 65100 Pescara

☎ tel 085 7675024

☎ fax 0857675042



GIUNTA REGIONALE

DIREZIONE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO, FORMAZIONE ED ISTRUZIONE, POLITICHE SOCIALI
Servizio DL 26 "Gestione politiche sociali. Rapporti con ASP. Cooperazione sociale. Osservatorio sociale regionale"
Ufficio "Gestione del piano sociale e degli interventi di politiche sociali"

Allegato A

- ✓ Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223, art. 19, comma 1, convertito, con modificazioni, in Legge 4 agosto 2006, n. 248, con il quale, è stato istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il fondo denominato "*Fondo per le politiche della famiglia*";
- ✓ Legge 27.12.2006, n. 296, art. 1, commi 1250 e 1251, lett. b) e c) "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) - Fondo per le politiche della famiglia*";
- ✓ Legge 27.12.2006, n. 296, art. 1, comma 1252, che stabilisce che il Fondo per le politiche della famiglia è ripartito d'intesa con la Conferenza unificata, così come sancito dalla sentenza della Corte Costituzionale 27 febbraio 2008, n. 50;
- ✓ Legge 5 giugno 2003, n. 131, art. 8, comma 6, la quale stabilisce che il Governo, in sede di Conferenza unificata, può promuovere la stipula di Intese dirette a favorire il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni;
- ✓ L.R. 2 maggio 1995, n. 95 "Provvidenze in favore della famiglia";
- ✓ Intesa sancita in Conferenza unificata il 29 aprile 2010 in merito alla ripartizione del Fondo per le politiche della famiglia, che destina alle Regioni ed alle Province Autonome di Trento e Bolzano, per l'anno 2010, 100 milioni di euro per interventi relativi a compiti ed attività di competenza delle Regioni e degli Enti Locali, da assegnare adottando i parametri di riparto previsti per il Fondo Nazionale per le Politiche Sociali;
- ✓ Intesa sancita in Conferenza Unificata del 7 ottobre 2010, in cui si convengono indirizzi per l'utilizzo del Fondo per le Politiche della famiglia - Annualità 2010 e si demanda ad appositi Accordi, da sottoscrivere tra il Dipartimento delle Politiche per la Famiglia, le Regioni e Province Autonome, il dettaglio degli interventi.
- ✓ Accordo, attuativo delle Intese del 29.04.2010 e del 7 ottobre 2010 tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali, concernente, tra l'altro, interventi a favore delle famiglie numerose in difficoltà economica, sottoscritto in data 12 ottobre 2011 dal Dipartimento Politiche della Famiglia e dalla Regione Abruzzo.

Art. 1

Finalità

1. Gli interventi cofinanziati dal presente Avviso, disposti quale integrazione nell'ambito di una più ampia e complessa strategia di azioni promossa dalla Regione Abruzzo in materia di politiche sociali, aspirano al conseguimento dell'obiettivo di garantire la piena attuazione dei diritti della famiglia e dei suoi componenti, in aderenza a quanto stabilito prioritariamente dall'art. 29 della

Ufficio Gestione del piano sociale regionale e degli interventi di politiche sociali

✉ Via Rieti, 45 - 65100 Pescara

☎ tel 085 7675024

☎ fax 0857675042



GIUNTA REGIONALE

DIREZIONE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO, FORMAZIONE ED ISTRUZIONE, POLITICHE SOCIALI
Servizio DL 26 "Gestione politiche sociali. Rapporti con ASP. Cooperazione sociale. Osservatorio sociale regionale"
Ufficio "Gestione del piano sociale e degli interventi di politiche sociali"

Allegato A

Costituzione e dalla normativa nazionale e regionale recanti disposizioni in materia di politiche per la famiglia.

2. Le misure previste dall'Avviso, illustrate negli articoli seguenti, si propongono la finalità di contrastare il disagio delle famiglie numerose, con particolare riferimento ai nuclei familiari in cui sia presente un numero di figli pari o superiore a tre, in situazioni gravose dal punto di vista economico, aumentate viepiù dalle stringenti esigenze connesse ad un elevato numero di componenti.
3. L'intento prevalente che l'Avviso si propone è quello di offrire un concreto sostegno ai nuclei familiari numerosi in difficoltà economica, essendo essi individuati quali soggetti maggiormente esposti ai rischi e alle problematiche legate alla dilagante crisi economica e finanziaria in atto, dunque più fragili nell'incorrere nei rischi di marginalità sociale.

Art. 2

Tipologie di interventi

1. L'azione "*Interventi a favore delle famiglie numerose in difficoltà economica*" prevista dal presente Avviso pubblico è supportata dalle risorse del Fondo per le politiche della famiglia 2010 e hanno per oggetto agevolazioni a fronte di una o più delle seguenti tipologie di spesa, sostenute dai nuclei familiari numerosi in difficoltà economica nel corso della annualità 2011, opportunamente documentate:
 - a) pagamento delle utenze domestiche relative alla abitazione di residenza del nucleo familiare (es.: bollette luce, gas, acqua, rifiuti urbani, etc.);
 - b) agevolazione e riduzione di costi legati ai servizi scolastici (es.: acquisto libri di testo, trasporto, mensa, tasse di frequenza, etc).
 - c) pagamento di quote per attività ludico-motorie, attività formative e culturali extrascolastiche.
2. Le risorse sono assegnate ai Comuni a seguito di emanazione di Avvisi pubblici a valenza territoriale, rivolti ai nuclei familiari rientranti nelle condizioni esplicitate all'Art. 4. I procedimenti amministrativi posti in atto dai Comuni, nei loro esiti conclusivi, danno luogo alla determinazione delle risorse necessarie a soddisfare tutte le istanze risultate ammissibili, al lordo della quota del 5%, a titolo di cofinanziamento, che ciascun Ente, in sede di definizione dell'atto amministrativo di adesione al presente Avviso, deve esplicitamente impegnarsi a conferire.
3. I Comuni, nella formulazione degli atti amministrativi di propria competenza, in attuazione delle disposizioni di cui al presente documento, stabiliscono criteri e

Ufficio Gestione del piano sociale regionale e degli interventi di politiche sociali

✉ Via Rieti, 45 - 65100 Pescara

☎ tel 085 7675024

☎ fax 0857675042



GIUNTA REGIONALE

DIREZIONE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO, FORMAZIONE ED ISTRUZIONE, POLITICHE SOCIALI
Servizio DL 26 "Gestione politiche sociali. Rapporti con ASP. Cooperazione sociale. Osservatorio sociale regionale"
Ufficio "Gestione del piano sociale e degli interventi di politiche sociali"

Allegato A

modalità di realizzazione degli interventi, tenendo conto dei parametri e delle disposizioni impartiti dal competente Servizio della Regione Abruzzo, con particolare riguardo alle misure di cui agli Artt. 3. e seguenti.

Art. 3

Risorse disponibili e criteri di assegnazione

1. Le risorse disponibili per l'attivazione degli interventi di cui al presente Avviso ammontano a complessivi € **1.106.462,59**, di cui € **1.051.171,00** corrispondenti a una quota-parte del Fondo per le Politiche della Famiglia per l'annualità 2010 e € **55.291,59** corrispondenti alla quota del 5% a carico degli Enti attuatori, da conferire a titolo di cofinanziamento, come stabilito dall'Accordo del 12.10.2011 richiamato in premessa.
2. I Comuni, al termine delle procedure connesse all'emanazione degli Avvisi pubblici a valenza territoriale, ai fini della determinazione del singolo contributo, procedono alla istruttoria e alla valutazione delle istanze trasmesse, da parte dei nuclei familiari che rientrano nelle tipologie descritte all'Art. 4, assegnando una quota di contributo calcolata in funzione della situazione risultante dall'Indicatore della Situazione Economia Equivalente (ISEE) e in base alla collocazione nelle fasce di contributo descritte all'Art. 4, prevedendo una quota massima di contributo pari a € 1.500,00 per nucleo.
3. Il competente Servizio della Regione Abruzzo, a seguito di esame istruttorio e valutativo delle istanze pervenute entro i termini, definisce la consistenza dei contributi da destinare ai Comuni che hanno aderito al presente Avviso, con assegnazione degli importi commisurati al totale delle richieste e, comunque, fino alla concorrenza della consistenza delle risorse in dotazione, come meglio esplicitato all'Art. 5.

Art. 4

Requisiti di accesso ai contributi

1. Al presente Avviso possono partecipare i Comuni della Regione Abruzzo che, entro e non oltre il 75° giorno dalla pubblicazione del presente atto sul BURAT, fanno pervenire al Servizio della Giunta Regionale competente in materia di politiche per la famiglia istanza di contributo, a seguito di espletamento di proprie procedure amministrative tese alla formulazione di graduatorie di beneficiari, redatte in esito alla emanazione di Avvisi pubblici a valenza territoriale.



GIUNTA REGIONALE

DIREZIONE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO, FORMAZIONE ED ISTRUZIONE, POLITICHE SOCIALI
Servizio DL 26 "Gestione politiche sociali. Rapporti con ASP. Cooperazione sociale. Osservatorio sociale regionale"
Ufficio "Gestione del piano sociale e degli interventi di politiche sociali"

Allegato A

-
2. Gli Avvisi pubblici locali sono definiti dai Comuni in conformità ai sotto elencati punti:
- a) L'istanza è trasmessa al Comune di residenza dal capo famiglia del nucleo familiare interessato ai benefici di cui al presente atto.
 - b) Al momento della presentazione della domanda, il capo famiglia del nucleo familiare interessato deve risultare in possesso dei seguenti requisiti:
 - essere cittadino italiano o cittadino di uno Stato appartenente all'Unione Europea, oppure, qualora cittadino extracomunitario, essere in possesso del permesso di soggiorno CE per i soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) o di un permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno;
 - essere residente in uno dei Comuni della Regione Abruzzo da almeno un anno;
 - avere un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), con riferimento all'intero nucleo familiare, non superiore a € 18.000,00, risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi valida ai fini fiscali.
 - c) In fase di istruttoria, il Comune può integrare la documentazione presentata con ulteriori dati e informazioni, che i soggetti interessati forniscono inderogabilmente entro il termine loro impartito.
 - d) Le graduatorie sono definite con riguardo all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), attestato dagli organi istituzionali a ciò abilitati, come specificato nei successivi punti.
 - e) Il Comune, entro 45 giorni dall'emanazione dell'Avviso a valenza locale, conclude l'attività istruttoria e valutativa e formula una graduatoria per l'assegnazione dei contributi ai soggetti ritenuti ammessi. L'ordine di collocazione deriva dalla condizione ISEE afferente a ciascun nucleo familiare.
 - f) Il Comune, nella individuazione delle somme da assegnare ai soggetti ammessi, applica le fasce di contributo secondo la gradualità illustrata nella sequenza descritta nello schema di riparametrazione sottostante, procedendo alla quantificazione dei singoli importi massimi per ogni fascia, come determinata in rapporto all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE):



GIUNTA REGIONALE

DIREZIONE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO, FORMAZIONE ED ISTRUZIONE, POLITICHE SOCIALI
Servizio DL 26 "Gestione politiche sociali. Rapporti con ASP. Cooperazione sociale. Osservatorio sociale regionale"
Ufficio "Gestione del piano sociale e degli interventi di politiche sociali"

Allegato A

Schema di riparametrazione delle
fasce di contributo in funzione
dell'ISEE

Fasce	Contributo max per fascia	gradi di reddito ISEE
1	€ 1.500,00	fino a € 5.000,00
2	€ 1.200,00	da € 5.001,00 a € 10.000,00
3	€ 900,00	da € 10.001,00 a € 15.000,00
4	€ 500,00	da € 15.001,00 a € 18.000,00

g) In caso di parità di ISEE, il Comune individua all'interno del proprio Avviso i criteri che determinano la precedenza nella graduatoria.

Art. 5

Procedure per la concessione del contributo

1. Il Comune, espletate le procedure istruttorie e valutative, approva, con Determinazione del Responsabile amministrativo in materia di Politiche Sociali, la graduatoria dei soggetti ammessi indicando il totale complessivo dei contributi assegnati, comprensivi della quota di cofinanziamento del 5%.
2. La graduatoria deve rendere espliciti i seguenti elementi:
 - Il valore dell'ISEE complessivo per nucleo, da cui emerge la posizione entro il parametro massimo di € 18.000,00;
 - Il numero dei componenti il nucleo familiare, da cui si evidenzia la presenza di un numero di figli pari o superiore a tre, senza limitazioni in ordine ai dati anagrafici, ivi compresi minori in affidamento a seguito di provvedimento attuativo di affidamento consensuale o su disposizione dell'Autorità giudiziaria, di cui vanno citati gli estremi;
 - Il contributo assegnato in base alle disposizioni contenute nell'art. 4 del presente Avviso;
3. La somma quantificata dal Comune per ogni nucleo familiare è composta da una quota del 95% a carico del Fondo e dalla quota del 5% a titolo di cofinanziamento, calcolata in modo indistinto sul totale assegnato.



GIUNTA REGIONALE

DIREZIONE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO, FORMAZIONE ED ISTRUZIONE, POLITICHE SOCIALI
Servizio DL 26 "Gestione politiche sociali. Rapporti con ASP. Cooperazione sociale. Osservatorio sociale regionale"
Ufficio "Gestione del piano sociale e degli interventi di politiche sociali"

Allegato A

4. L'istanza va redatta utilizzando, a pena di esclusione, l'Allegato B – Scheda intervento, e inoltrata dal Comune entro il 75° giorno dalla pubblicazione del presente avviso sul BURAT a: Regione Abruzzo - Direzione Politiche Attive del lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali, Servizio *Gestione politiche sociali. Rapporti con ASP. Cooperazione sociale. Osservatorio sociale regionale*, Ufficio *Gestione del Piano sociale e degli interventi di politiche sociali*, Via Rieti, n. 45 – 65100 Pescara. Per la verifica del rispetto dei termini fa fede il timbro apposto dall'Ufficio postale. La Regione non risponde di eventuali disguidi postali da cui deriverebbe pregiudizio sull'ammissione ai benefici dei potenziali destinatari, se non sanabile.
5. Fatti salvi i massimali di cofinanziamento definiti dall'Accordo, come esplicitati all'Art. 3, i Comuni sono tenuti, ai fini della ammissione al finanziamento, ad approvare la graduatoria con atto amministrativo, nel quale è evidenziata la somma totale richiesta per soddisfare tutti i soggetti utilmente collocati in graduatoria, con specificazione dell'impegno di spesa, a titolo di cofinanziamento, a carico dell'Ente. Il Comune interessato trasmette l'istanza di partecipazione al presente Avviso, redatta utilizzando il modulo "Allegato B – Scheda Intervento", corredata della seguente documentazione:
 - L'atto amministrativo (Deliberazione di Giunta Comunale) approvativo dell'istanza di partecipazione all'Avviso;
 - L'atto amministrativo (Determinazione del Responsabile dell'Unità Organizzativa competente) approvativo della graduatoria dei beneficiari;
 - La graduatoria finale, redatta dal Comune in esito a procedimento istruttorio e valutativo espletato a seguito di emanazione di Avviso pubblico locale, come illustrato nel presente documento.
6. Alla determinazione della somma totale necessaria alla erogazione dei contributi a favore dei soggetti utilmente collocati in graduatoria concorre una quota del Fondo delle politiche per la famiglia e una quota di cofinanziamento, con esclusione di ogni ulteriore voce di spesa.
7. I contributi di cui al presente Avviso sono finalizzati unicamente al sostegno economico alle famiglie numerose, come individuate dai Comuni con propri procedimenti, pertanto non si ritengono ammissibili voci di costo di qualsivoglia, diversa tipologia, anche riferite a project management e a consulenze esterne, comunque denominati. Il Servizio competente della Regione, in sede di valutazione delle istanze, si riserva la facoltà di espungere voci ritenute inammissibili.
8. Il competente Servizio della Regione Abruzzo, entro 30 giorni dalla scadenza del 75° giorno dalla pubblicazione sul BURAT del presente Avviso, termine utile per la trasmissione delle istanze, procede alla istruttoria e alla valutazione



GIUNTA REGIONALE

DIREZIONE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO, FORMAZIONE ED ISTRUZIONE, POLITICHE SOCIALI
Servizio DL 26 "Gestione politiche sociali. Rapporti con ASP. Cooperazione sociale. Osservatorio sociale regionale"
Ufficio "Gestione del piano sociale e degli interventi di politiche sociali"

Allegato A

- delle stesse, prevedendo verifiche sulla corretta determinazione del cofinanziamento e eventuali richieste di informazioni integrative. A seguito di accertamento della sussistenza delle prescrizioni illustrate ai punti precedenti, il Servizio approva, con Determinazione dirigenziale, l'Elenco dei beneficiari, e un eventuale Elenco degli Esclusi.
9. Il Servizio, in sede di definizione dell'atto amministrativo di cui al comma 8, stabilisce le quote da assegnare a ciascun Comune in base alla documentazione trasmessa e esaminata con esito positivo, ovvero, qualora l'ammontare complessivo fosse superiore alle risorse disponibili, definisce l'ammontare dei contributi mediante l'applicazione di riparto direttamente proporzionale al totale delle richieste, con contestuale rideterminazione della quota del cofinanziamento.
 10. In caso di attribuzione delle risorse mediante riparto proporzionale, come illustrato al comma 9, il Comune, tenuto conto della somma effettivamente assegnata dal competente Servizio della Regione Abruzzo, ridetermina a sua volta, con proprio atto, le singole quote di contributo da attribuire ai soggetti ammessi, mediante applicazione di criterio direttamente proporzionale al totale dei contributi stabiliti dalla graduatoria, ricalcolando, altresì, il relativo cofinanziamento, nella misura del 5% sul totale del contributo assegnato.

Art. 6

Modalità di liquidazione dei contributi da parte della Regione

1. Il competente Servizio della Regione Abruzzo predispone la Determinazione dirigenziale, di cui all'Art. 5, comma 8, concernente l'ammissione dei Comuni alle risorse di cui al presente Avviso e dispone contestualmente, con il medesimo atto, la liquidazione dei contributi assegnati, in unica soluzione.
2. Il Servizio procede alla notifica dell'atto di ammissione e di liquidazione di cui al comma 1 a tutti i Comuni beneficiari, mediante pubblicazione sul sito www.osr.regione.abruzzo.it e sul BURAT.

Art. 7

Modalità di liquidazione dei contributi da parte dei Comuni

1. Il Comune, a seguito della notifica del provvedimento di cui all'Art. 6, comma 1, procede alla disposizione di liquidazione dei contributi, in un'unica soluzione, a favore dei soggetti risultati ammessi, con proprio atto amministrativo, di cui trasmette copia alla Regione Abruzzo, Servizio



GIUNTA REGIONALE

DIREZIONE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO, FORMAZIONE ED ISTRUZIONE, POLITICHE SOCIALI
Servizio DL 26 "Gestione politiche sociali. Rapporti con ASP. Cooperazione sociale. Osservatorio sociale regionale"
Ufficio "Gestione del piano sociale e degli interventi di politiche sociali"

Allegato A

"Gestione politiche sociali. Rapporti con ASP. Cooperazione sociale. Osservatorio sociale regionale", corredata di una relazione illustrativa dell'intervento.

2. I documenti descritti al comma 1, configurandosi quali adempimenti afferenti alla rendicontazione, sono da ritenersi efficaci per la conclusione del procedimento amministrativo avviato e concorrono, altresì, alla definizione degli esiti complessivi conseguiti dall'intervento, oggetto dell'Accordo del 12 ottobre 2011, ai fini del monitoraggio, da porre in atto in ottemperanza alle direttive impartite dal Dipartimento Politiche della Famiglia.